



**Regione Puglia**  
**Gruppo Consiliare “I Pugliesi”**

**Proposta di legge :**

**“Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Realizzazione di una veranda-solarium per fisioterapia ed elioterapia in favore delle persone con disabilità grave”.**

D’iniziativa dei Consiglieri :  
Davide Bellomo

# RELAZIONE

La qualità della vita, oggi, viene misurata sul grado di successo ottenuto attraverso qualsiasi mezzo, anche se questo comporta aggressività e violenza; le distorsioni culturali, manifeste nei mezzi di comunicazione, nella scuola, nel lavoro, prospettano una società selettiva e competitiva dove colui che ha delle limitazioni è escluso e discriminato.

Il cittadino disabile che perde la sua autonomia di movimento temporaneamente o permanentemente è in stato di debolezza, ma può vivere una “vita sociale normale” se l’ambiente che lo circonda può raggiungere, anche attraverso una serie integrata di “adattamenti”, la più completa “fruibilità”; **l’handicap non è quindi un impedimento fisico della persona, ma è una conseguenza negativa del “difetto funzionale” del rapporto individuo-ambiente.**

La prospettiva, alla quale anche questa legge vuole contribuire, è un globale miglioramento dei livelli di socialità e di vivibilità che raggiunga fasce sempre più ampie di cittadini.

Tutto ciò può scaturire anche da una nuova impostazione del progettare? Se progettare è assumersi responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, la risposta non può essere che affermativa.

Il “progetto” può e deve fornire risposte alle esigenze di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che hanno delle “difficoltà”, perché il cosiddetto “normodotato” appartiene a modelli urbanistici ed edilizi antisociali, che non tengono in nessun conto l’uomo come tale, ma sono soggiogati da leggi economiche distorte.

Infatti la filosofia del costruire più avanzata ha ormai pienamente dimostrato che le città a misura di bambino e di persone con limitazioni motorie e sensoriali sono le più vivibili e le meno costose. Il movimento moderno progettuale nei vari campi (architettura, artigianato, ingegneria, design) ha cercato di fornire risposte qualitative adeguate ai bisogni e al valore sociale della città, ma il mito, successivamente intervenuto, degli standard urbanistici ed edilizi e le condizioni speculative generalizzate hanno allontanato generazioni di progettisti dallo studio legato ai bisogni dell’utenza e alla specificità dei luoghi progettati.

E’ perseguendo, in vece, questi obiettivi che si pongono le premesse per un progetto frutto degli effettivi “bisogni” e non della “domanda”, volto verso

una prospettiva di miglioramento dei livelli di socialità, tendente ad una crescita qualitativa graduale, estesa a tutti i cittadini, tecnici compresi, perché la città e il territorio costruito siano sempre più accessibili: metro sicuro per una sempre maggiore qualità del “vivere sociale”.

## **Art. 1** **(Finalità)**

1. La Regione Puglia con la presente legge intende promuovere la diffusione di soluzioni tecniche che contribuiscano al miglioramento della “fruibilità e del confort ambientale” di quegli edifici nei quali è presente un portatore di “handicap grave” di cui all’art.3, comma 3 della Legge n.104 del 5/2/1992.
2. Le soluzioni di cui al 1° comma conseguono i seguenti obiettivi :
  - a) consentire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità (L. n.13/89 e D.M. n. 236/89 e s.m.i.) dell’organismo edilizio, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale e/o psichica di natura permanente, eliminando e superando tutti gli ostacoli, comunemente chiamati “barriere architettoniche” che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti (DPR. n.503/96);
  - b) integrare la residenza con attività necessarie per il recupero funzionale del portatore di handicap;
  - c) favorire il contenimento dei consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente.

## **Art. 2** **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge per “barriera architettonica” si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente, dipendente da qualsiasi causa.
2. In relazione all’utilizzo degli spazi costruiti, sono stati definiti dalla L. n.13/89 e s.m.i., tre livelli di qualità : accessibilità,visitabilità e adattabilità.
  - a) Per “accessibilità”, si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di

entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M.236/89, art.2 lett. g);

- b) Per “visitabilità”, si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, di servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta (D.M. n.236/89, art.2 lettera h);

- c) per “adattabilità”, si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (D.M. n.236/89, art. 2 lettera i).

### **Art.3**

#### **(Obiettivi e soggetti beneficiari)**

1. La presente legge consente a persona affetta da “handicap grave” di cui all’art.3, comma 3 della legge n.104/92 di modificare e adeguare l’ambiente di residenza, al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio della sua attività, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni e, in particolare disciplina l’utilizzo delle aree scoperte quali terrazze a livello o di copertura, per scopi terapeutici e riabilitativi, mediante la realizzazione di una struttura polifunzionale del tipo “veranda-solarium”.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, per “solarium” si intende uno spazio esterno aperto di pertinenza dell’unità immobiliare, idoneo a far svolgere attività terapeutica derivante dall’esposizione al sole e all’aria (elioterapia) a persona con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale.  
Per “veranda-solarium” si intende la chiusura della stessa parte di terrazza, realizzata con vetrate scorrevoli, al fine di

proteggere il portatore di handicap dai venti e dalle intemperie e consentirgli di avere a disposizione un organismo idoneo per poter svolgere le necessarie cure fisioterapiche.

#### **Art.4** **(Ambiti di intervento)**

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano agli edifici di uso abitativo privato esistenti, di proprietà esclusiva della persona affetta da “handicap grave” di cui all’art. 3 comma 3 della L.n.104/92 o del familiare di cui è fiscalmente a carico.
2. Il recupero ai fini riabilitativi delle superfici scoperte, quali terrazze a livello o di copertura, di pertinenza delle unità abitative in cui risiedono persone con “handicap grave”, è ammesso anche in deroga alle destinazioni d’uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati.
3. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, sono esclusi dal computo, le superfici ed i volumi finalizzati espressamente al superamento delle barriere architettoniche, mediante la realizzazione di una “veranda-solarium”.

#### **Art. 5** **(Modalità di intervento)**

1. I lavori di recupero delle superfici scoperte, quali terrazze a livello o di copertura, realizzati per ottenere la completa fruibilità dell’immobile e consentire la cura e la riabilitazione in favore dei cittadini portatori di handicap mediante l’elioterapia e la fisioterapia, abbattano le barriere architettoniche e favoriscono, in via subordinata, anche il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente.

2. Per la realizzazione di tali opere va inviata **una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A) al Comune ai sensi dell'art. 49 comma 4-bis della legge 30 luglio 2010 n. 122.**
3. Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge è necessario acquisire ed allegare atto di **assenso dell'Ente preposto alla tutela del vincolo stesso. (come previsto al punto 4, comma 1 dalla nota 16/9/2010 del Ministero per la Semplificazione Amministrativa)**
4. Nell'ambito delle modifiche o delle trasformazioni di tali spazi è consentita la realizzazione di servizi, secondo le esigenze del portatore di handicap, quali : bagno, doccia, spogliatoio, installazione di attrezzature per fisioterapia, tutti finalizzati alla massima fruizione possibile dello spazio "veranda-solarium". Possono essere altresì inserite tende e sistemi motorizzati che permettono l'apertura e la chiusura comandata delle superfici delimitanti la struttura.

#### **Art. 6** **(Soluzioni di architettura bioclimatica)**

1. Le "verande-solarium", progettate espressamente per fini elioterapici e fisioterapici, essendo organismi climatizzati naturalmente, perseguono anche lo scopo di migliorare il microclima del complesso edilizio attraverso lo sfruttamento dell'energia solare, l'isolamento acustico, il risparmio energetico qualora vengano utilizzati, per la copertura, vetri contenenti "celle fotovoltaiche" (pannelli solari integrati nella superficie vetrata) e la riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente .
2. Le stesse devono avere in termini di superficie un'incidenza non superiore al 50% della superficie dell'unità immobiliare e **comunque un aumento massimo fino a 50 mq.**

#### **Art. 7** **(Efficacia delle norme)**

1. I comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti

urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della presente legge, **nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale.**

2. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 1, le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei Comuni.

### **Art. 8**

#### **(Norma finanziaria)**

1. La presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico del Bilancio della Regione Puglia.